



Città di Velletri

SERVIZIO DI TRASPORTO RECUPERO ESMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO
SOLIDO URBANO CER 20.01.08 PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2020

Domanda	Risposta	Data generazione F.A.Q.
<p>Si chiedono chiarimenti circa l'art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto, che pone il limite del 10% per la determinazione della non conformità del rifiuto, percentuale che potrebbe essere al di sopra di quella tollerata dagli impianti disponibili, con conseguente difficoltà di formulare idonea offerta.</p> <p>Si chede inoltre se sia possibile formulare l'eventuale offerta economica vincolata a quantitativi minori rispetto alle 6.000 ton previste dagli atti di gara.</p>	<p>Con riferimento all'art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto, con il quale si pone il limite del 10% per la determinazione della non conformità del rifiuto, si chiarisce che <u>il superamento di tale percentuale non costituisce un aggravio di spesa per il fornitore del servizio</u> in quanto, come specificato allo stesso articolo:</p> <p><i>“Qualora dall'analisi merceologica risultasse che le frazioni estranee siano in quantità maggiore del 10% (dieci per cento) in peso, ovvero tali da non consentire lo smaltimento presso l'impianto dell'Affidatario, <u>il quantitativo interessato dovrà essere trasportato e smaltito presso idoneo impianto individuato dall'Affidatario con oneri a carico del Comune di Velletri</u>”.</i></p> <p>A tal proposito, si evidenzia, tuttavia, che, come desumibile dalle analisi messe a disposizione nella presente procedura, la qualità della frazione organica del rifiuto del Comune di Velletri può senz'altro definirsi ottima, essendo caratterizzata da una percentuale del materiale non compostabile, quindi estraneo rispetto al CER 20.01.08, ben al di sotto del 5%.</p> <p>Con riferimento alla durata dell'appalto e alla quantità dei rifiuti da avviare a recupero e smaltimento, si chiarisce che è ammessa la possibilità di formulare eventuale offerta per quantitativi minori rispetto a quelli posti a base gara (6.000 ton), fermo restando l'obbligo di accettare l'avvio del servizio alla data fissata dalla Stazione appaltante, ovvero al 1 gennaio 2020.</p> <p>A tal proposito, nel caso dovessero pervenire più offerte riferite a quantitativi minori rispetto a quelli posti a base gara, sarà data priorità all'operatore che garantisca il prezzo più basso, come da valutazione ai sensi dell'art. 17 del Disciplinare di Gara, restando salva la facoltà della Stazione Appaltante di affidare il servizio a più operatori al fine di dare la massima copertura possibile al servizio.</p>	<p>25 novembre 2019 13:31:21</p>